

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

In Svezia il diritto internazionale privato, in cui si combinano legislazione e giurisprudenza, è codificato solo in parte. Il quadro legislativo è destinato principalmente a garantire l'applicazione delle convenzioni internazionali cui la Svezia aderisce. Le principali disposizioni giuridiche sono le seguenti:

Matrimonio e figli

Capo 3, articoli 4 e 6 della *Lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap*, nota anche con l'abbreviazione svedese "IÄL" (legge (1904:26 s. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela).

Articoli 9, 12 e 13 del *Förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap*, "NÄF" (ordinanza (1931:429) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela).

Articolo 2 della *Lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption*, "IAL" (legge (1971:796) sulle relazioni giuridiche internazionali connesse con l'adozione).

Articoli 2, 3 e 6 della *Lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor*, "IFL" (legge (1985:367) su questioni di paternità internazionali).

Articoli da 3 a 5 della *Lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden*, "LIMF" (legge (1990:272) su determinate questioni internazionali relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi).

Articolo 1 della *Lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention* (legge (2012:318) relativa alla convenzione dell'Aia del 1996) e articoli da 15 a 22 della stessa convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori.

Articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Successione

Articoli 20-38 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Contratti e acquisti

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (di seguito il "regolamento Roma I).

Articoli 79-87 della *Växellagen 1932:130* (legge (1932:130) sui titoli cambiari).

Articoli 58-65 della *Checklagen 1932:131* (legge (1932:131) sugli assegni bancari).

La *Lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande köp av lösa saker*, "IKL" (legge (1964:528) sul diritto applicabile alla compravendita di oggetti mobili corporali).

Articoli 25bis, 31bis e 42bis della *Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet*, "MBL" (legge (1976:580) sulla codecisione nel campo del lavoro).

La *Lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal* (legge (1993:645) sul diritto applicabile a determinati contratti assicurativi).

Capo 13, articolo 4, e capo 14, articolo 2, del *Sjölagen 1994:1009* (codice della navigazione marittima).

Articolo 14 della *Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden* (legge sui contratti stipulati con i consumatori).

Capo 1, articolo 4, della *Lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt* (legge 2011:914 sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine).

Capo 3, articolo 14, della *Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler* (legge sulle vendite a distanza e a domicilio).

Articolo 48 della *Konsumentköplagen 1990:932* (legge (1990:932) sulle vendite ai consumatori).

Responsabilità civile per danni

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("regolamento Roma II")

Articoli 8, 14 e 38 della *Trafikskadelagen 1975:1410* (legge (1975:1410) sugli infortuni stradali).

Articolo 1 della *Lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning* (legge (1972:114) in relazione con la convenzione del 9 febbraio 1972 sottoscritta da Svezia e Norvegia sul pascolo delle renne).

Articolo 1 della *Lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige* (legge (1974:268) in relazione con la convenzione del 19 febbraio 1974 sottoscritta da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia sulla protezione dell'ambiente).

Diritto fallimentare

Gli articoli 4, da 8 a 11, 14, 15, 28 e 43 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ("il regolamento sulle procedure di insolvenza") (il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una modifica del regolamento, entrata in vigore nell'estate del 2015).

Articoli 1, 3 e da 5 a 8 della *Lag (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge* (legge (1934:67) che stabilisce norme intese a disciplinare i casi di insolvenza riguardanti beni situati in Danimarca, Finlandia, Islanda o Norvegia).

Articoli 1, da 4 a 9 e 13 della *Lag (1934:68) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge* (legge (1934:68) relativa agli effetti comportati da casi di insolvenza in Danimarca, Finlandia, Islanda o Norvegia).

Articoli 1, da 3 a 8 e 12 della *Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land* (legge (1981:6) sui casi di insolvenza relativi a beni situati in un altro paese nordico).

Articoli 1, da 4 a 9, 13 e 14 della *Lag (1981:7) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land* (legge (1981:7) sugli effetti comportati da casi di insolvenza in un altro paese nordico).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

La Svezia ha aderito alle convenzioni internazionali multilaterali indicate in appresso che contengono disposizioni riguardanti il diritto applicabile. La Svezia assume un approccio "dualistico" in relazione ai trattati internazionali; ciò significa che le convenzioni multilaterali sono state anche riprese nell'ordinamento nazionale (vedasi sopra).

Società delle nazioni

Convenzione del 1930 per la composizione di determinati conflitti di leggi in materia di cambiali e vaglia bancari.

Convenzione del 1931 per la composizione di determinati conflitti di leggi in materia di assegni.

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

Convenzione del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali.

Convenzione del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori.

Protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Unione europea

Convenzione del 1980 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (il regolamento Roma I sostituisce la convenzione per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009).

Convenzioni tra paesi nordici

Convenzione del 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia recante disposizioni di diritto internazionale privato in tema di matrimonio, adozione e tutela (modificata da ultimo dalla convenzione del 2006).

Convenzione del 1933 tra Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia in materia di insolvenza (di seguito la "convenzione nordica in materia di insolvenza").

Convenzione del 1934 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia in materia di successioni, atti testamentari e amministrazione del patrimonio (modificata da ultimo dalla convenzione del 2012).

Convenzione del 1974 sulla protezione dell'ambiente sottoscritta da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

La *1972 års konvention mellan Sverige och Norge om renbetning* (Convenzione del 1972 tra Svezia e Norvegia in materia di pascolo delle renne).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Non esiste una norma in Svezia che imponga ad un tribunale l'applicazione d'ufficio delle disposizioni giuridiche previste dal diritto di altri paesi. La questione è stata disciplinata principalmente nella giurisprudenza che opera una distinzione tra cause su questioni che le parti possono comporre in via amichevole (*dispositiva mål*) e cause su questioni su cui può statuire solo un'autorità giudiziaria (*indispositiva mål*). Nei contenziosi civili in cui le parti possono giungere a un accordo tra loro, la legge straniera sarà applicata soltanto se invocata da una delle parti. Esistono numerosi precedenti con una chiara componente di estraneità, in cui la legislazione svedese è stata applicata d'ufficio perché nessuna delle parti ha invocato il diritto straniero. Al contrario, nelle controversie in cui non sarebbe stata possibile una composizione amichevole, ad esempio quelle in materia di accertamento della paternità, vi sono stati casi in cui il tribunale ha applicato d'ufficio la legge straniera.

2.2 Rinvio

In generale il diritto internazionale privato in Svezia non accetta la dottrina del rinvio. È prevista tuttavia una deroga all'articolo 79, secondo comma, della legge sui titoli cambiari e all'articolo 58, secondo comma, della legge sugli assegni bancari per quanto riguarda la facoltà dei cittadini stranieri di sottoscrivere impegni che implicano l'emissione di cambiali o di assegni. Ciò si spiega con il fatto che tali disposizioni si basano su convenzioni internazionali. Un'altra eccezione è prevista all'articolo 9, secondo comma, della legge sugli effetti comportati da casi di insolvenza in un altro paese nordico. Per quanto riguarda infine la validità formale del matrimonio, il rinvio è riconosciuto all'articolo 1, comma 7, della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il diritto internazionale privato svedese non prevede norme generali per le conseguenze di un cambiamento del criterio di collegamento: la questione è disciplinata specificamente da ogni singola legge. Ad esempio, l'articolo 4, primo comma della legge su talune questioni internazionali connesse con il regime patrimoniale tra coniugi o conviventi sancisce che "se il diritto applicabile non è stato stabilito per contratto, sarà applicata la legge dello Stato in cui i coniugi hanno stabilito la loro residenza abituale (*hemvist*) all'atto del matrimonio"; anche l'articolo 4, secondo comma, della stessa legge stabilisce che "se, in un secondo momento, entrambi i coniugi hanno trasferito la loro residenza abituale in un altro Stato ed hanno vissuto sul territorio di questo per almeno due anni, si applica la legge di tale Stato".

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Secondo un principio generale del diritto internazionale privato svedese una disposizione di diritto straniero non va applicata qualora la sua applicazione sia manifestamente incompatibile con i fondamenti dell'ordinamento giuridico svedese. Disposizioni in tal senso figurano in diverse normative del diritto internazionale privato. Da ciò non si può tuttavia concludere che una restrizione per motivi di ordine pubblico debba essere contenuta in un atto normativo. Sono numerose le sentenze che stabiliscono che la legge straniera non può essere applicata per ragioni di ordine pubblico.

Spetta di norma alla magistratura determinare quali norme del diritto svedese siano vincolanti a livello internazionale.

2.5 Accertamento della legge straniera

Se un tribunale ritiene applicabile una legge straniera, ma ignora le disposizioni sostanziali del sistema giuridico straniero, può scegliere tra due soluzioni: o condurre egli stesso un'indagine o chiedere a una delle parti di produrre le necessarie informazioni. Sceglierà la soluzione più conveniente. Se il tribunale decide di indagare coi propri mezzi sulla questione può contare sull'appoggio del ministero della Giustizia. Il tribunale in genere svolgerà un ruolo più attivo nelle vertenze su cui solo un'autorità giudiziaria può decidere (cfr. sopra), mentre per quelle in cui le parti sono libere di trovare un accordo tra loro, può lasciare che le parti interessate si occupino degli accertamenti.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La Svezia è parte firmataria della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali. In determinati ambiti si applicano altre norme di legge. Il regolamento Roma I sostituisce la convenzione per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009.

La **vendita di beni mobili materiali** è disciplinata dalla legge sul diritto applicabile alla compravendita di oggetti mobili corporali con la quale è stata recepita nel diritto interno la convenzione dell'Aia del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali. Tale legge prevale sulle disposizioni del regolamento Roma I. Essa non contempla tuttavia i contratti stipulati con i consumatori. Secondo l'articolo 3 l'acquirente e il venditore possono accordarsi sulla legge applicabile. L'articolo 4 stabilisce che se le parti non hanno stabilito il diritto applicabile, si applica la legge del paese in cui risiede abitualmente il venditore. Deroga a tale norma il venditore che ha accettato l'ordine nel paese di residenza abituale dell'acquirente e gli acquisti in borsa o in un'asta pubblica.

Costituiscono un'altra deroga alle norme del regolamento Roma I taluni **contratti stipulati con i consumatori**. L'articolo 48 della legge sulle vendite ai consumatori, l'articolo 14 della legge sui contratti stipulati con i consumatori, il capo 1, articolo 4, della legge sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine e il capo 3, articolo 14, della legge sulle vendite a distanza e a domicilio prevedono norme speciali volte a proteggere il consumatore dalle clausole sulla legge applicabile. Secondo tali norme in determinate circostanze va applicata la legge di un paese membro del SEE qualora essa garantisca al consumatore un livello di protezione più elevato.

Per quanto riguarda **titoli di cambio e assegni** sono previste norme specifiche agli articoli 79-87 della legge sui titoli cambiari e agli articoli 58-65 della legge sugli assegni bancari. Tali norme si basano sulla convenzione di Ginevra del 1930 per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiali e vaglia cambiari e sulla convenzione di Ginevra del 1931 per regolare taluni conflitti di legge in materia di assegni bancari.

Alcuni contratti di **assicurazione per la responsabilità civile** sono disciplinati dalla legge sul diritto applicabile a determinati contratti assicurativi.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La questione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è disciplinata dal regolamento Roma II.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Nel diritto internazionale privato svedese il criterio di collegamento decisivo per stabilire lo statuto personale era considerato tradizionalmente la nazionalità. Oggigiorno esistono tuttavia numerosi esempi in cui la nazionalità, in quanto principale criterio di collegamento, è sostituita dalla residenza abituale al punto che è in dubbio se si possa parlare ancora di un unico fattore di collegamento principale per stabilire lo statuto personale. Nel diritto privato internazionale svedese il concetto di "statuto personale" implica prevalentemente questioni inerenti alla capacità delle persone fisiche e al nome.

Secondo il capo 1, articolo 1, della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela, la **capacità di contrarre matrimonio** di fronte ad un'autorità svedese è in linea di massima da stabilirsi conformemente alla legge svedese, se una delle due parti è cittadino svedese o residente abitualmente in Svezia. Norme simili si applicano nei paesi nordici in virtù dell'articolo 1 dell'ordinanza su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

Norme speciali in materia di **tutela dei minori e amministrazione fiduciaria** sono previste ai capi 4 e 5 della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela e agli articoli 14-21bis dell'ordinanza su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

Per quanto riguarda la questione della legge applicabile alla **capacità contrattuale**, una risposta parziale è fornita dall'articolo 13 del regolamento Roma I. Il diritto di contrarre impegni che prevedano l'emissione di cambiali o assegni è disciplinato da norme speciali di cui all'articolo 79 della legge sui titoli cambiari e all'articolo 58 della legge sugli assegni bancari.

Una norma speciale che disciplina la **capacità di essere parte in giudizio** figura al capo 11, articolo 3 del *rättegångsbalken* (codice di procedura giudiziaria). Secondo tale norma il cittadino straniero che nel proprio paese non può intentare un'azione giudiziaria può farlo in Svezia se il diritto svedese gliene conferisce la facoltà.

Per il diritto internazionale privato svedese le **questioni relative al nome** appartengono alla legislazione sullo statuto personale. Ciò significa, ad esempio, che l'assunzione del cognome del coniuge non è classificata come una questione che rientra negli effetti giuridici del matrimonio nella sfera personale. Secondo l'articolo 50 della *namnlagen* 1982:670 (legge sui nomi personali), le disposizioni non si applicano ai cittadini svedesi abitualmente residenti in Danimarca, Norvegia o Finlandia. Da ciò si può concludere *a contrario* che essa si applica agli altri cittadini svedesi. Secondo l'articolo 51 le disposizioni si applicano anche ai cittadini stranieri che risiedono abitualmente in Svezia.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Il diritto sostanziale svedese non distingue tra **figli legittimi e illegittimi** e il diritto internazionale privato svedese non prevede norme specifiche sui conflitti di legge per determinare se un figlio sia da considerare nato entro o al di fuori del matrimonio o se un figlio possa essere successivamente legittimato.

Per quanto riguarda la legge applicabile all'accertamento della **paternità**, esistono norme diverse in materia di presunzione di paternità e per il riconoscimento della paternità da parte della giustizia. La presunzione di paternità è disciplinata dall'articolo 2 della legge sulle questioni di paternità internazionali. Secondo tale legge un uomo che è sposato o è stato sposato con una donna che ha un figlio è considerato il padre di questo, per effetto della legge dello Stato in cui il figlio risiede abitualmente dalla nascita o, qualora tale legge non attribuisca la paternità a nessuno, per effetto della legge dello Stato di cui il minore è divenuto cittadino per nascita. Se tuttavia la residenza abituale del bambino al momento della nascita era la Svezia, la questione sarà sempre regolata nei termini della legislazione svedese. Se la paternità va stabilita in via giudiziale, si applica la legge del paese in cui il bambino risultava abitualmente residente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.

A norma dell'articolo 2, primo comma, della legge sulle relazioni giuridiche internazionali connesse con l'adozione, in caso di domanda di **adozione** il tribunale svedese applica il diritto svedese. L'articolo 2, comma 2, della stessa legge stabilisce tuttavia che, qualora la domanda riguardi un minore, occorra verificare se il richiedente o il minore abbiano legami con un altro paese per nazionalità, residenza abituale o altro, e se ciò possa creare difficoltà al bambino nel caso in cui l'adozione non sia riconosciuta in tale paese.

Per quanto riguarda gli effetti giuridici dell'adozione, se una decisione di adozione straniera è valida in Svezia, il figlio adottato è considerato figlio del genitore adottivo nell'ambito di un matrimonio svedese agli effetti della custodia, della tutela e del mantenimento. In caso di successione la legge in materia prescrive parità di trattamento di figli adottivi e di figli nati dal matrimonio solo se l'adozione ha avuto luogo in Svezia. Se l'adozione ha avuto luogo al di fuori della Svezia il diritto all'eredità del figlio adottivo è disciplinato dalla legge che disciplina normalmente il diritto di successione, vale a dire la legge del paese di nazionalità.

La questione della legge applicabile al **mantenimento dei figli** è disciplinata dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Di norma le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui il figlio ha la residenza abituale. Nel caso in cui il figlio non riceva gli alimenti dalla parte tenuta per legge a versarli, la legge da applicare è quella del paese in cui si trova l'autorità giudiziaria. Se il figlio non riceve gli alimenti dalla parte tenuta a versarli in base a una delle suddette leggi ed entrambe le parti hanno la cittadinanza dello stesso Stato, la legge da applicare è quella dello Stato in questione.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Per quanto concerne la **capacità di contrarre matrimonio**, si veda il precedente punto 3.3. La norma generale prevede che il matrimonio sia considerato valido quanto alla forma se è valido nel paese in cui è stato celebrato (capo 1, articolo 7 della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela).

Gli **effetti giuridici del matrimonio** possono essere suddivisi in due categorie principali, quelli della sfera personale e quelli connessi con il regime patrimoniale dei coniugi (cfr. punto 3.6 di seguito). Sotto il profilo personale, l'effetto principale del matrimonio è il dovere di mutua assistenza dei coniugi. Nel diritto internazionale privato svedese questioni come il diritto successorio dei coniugi, l'acquisizione del cognome dell'altro o l'obbligo di mantenimento dei figli del coniuge non sono considerate effetti giuridici del matrimonio e la legge applicabile è determinata dalle norme in materia di conflitti di legge che disciplinano la successione, i nomi personali, ecc..

La questione del diritto applicabile al **mantenimento del coniuge** è disciplinata dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Secondo la norma generale, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale della parte cui spetta l'obbligo di mantenimento. Se uno dei coniugi si oppone all'applicazione di tale legge e la legge di un altro Stato presenta un collegamento più stretto con il matrimonio (in particolare la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno avuto la più recente residenza abituale comune), si applica la legge dell'altro Stato.

Nelle questioni di **divorzio**, il capo 3, articolo 4, comma 1 della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela stabilisce l'applicazione da parte del tribunale svedese del diritto interno. Il secondo comma dello stesso articolo prevede una deroga nel caso in cui entrambi i coniugi siano cittadini stranieri e né l'uno né l'altro abbiano risieduto abitualmente in Svezia per almeno un anno.

Il diritto sostanziale svedese non contempla gli statuti giuridici della **separazione legale** o dell'**annullamento del matrimonio**, né esistono norme generali in materia di conflitti di legge applicabili in tali casi. Per quanto riguarda le relazioni giuridiche tra i paesi nordici, l'articolo 9 dell'ordinanza su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela stabilisce che in casi di separazione legale il giudice deve applicare la legge nazionale.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Le questioni relative al diritto applicabile al regime patrimoniale dei coniugi sono disciplinate dalla legge su determinate relazioni internazionali connesse con il regime patrimoniale tra coniugi o conviventi. L'articolo 3 di tale legge consente alle persone sposate o ai futuri coniugi di concludere un accordo scritto secondo il quale il loro regime matrimoniale deve essere disciplinato dalla legge del paese in cui uno di loro è residente abituale o cittadino al momento della conclusione dell'accordo.

Se i coniugi non hanno concluso un accordo valido in materia di legge applicabile, l'articolo 4 di tale legge dispone che la legge applicabile sia quella del paese che essi hanno scelto come residenza abituale dopo il matrimonio. Se in un secondo momento entrambi i coniugi si stabiliscono abitualmente in un altro paese e vi abitano per almeno due anni, si applicherà la legge di quest'ultimo paese. Ma se entrambi da sposati hanno già risieduto abitualmente in tale paese o ne sono cittadini, si applicherà la legge di tale Stato dal momento in cui essi hanno stabilito la loro residenza abituale sul suo territorio.

L'articolo 5 della stessa legge stabilisce che un accordo in materia di legge applicabile è valido se coerente con la legge applicabile in materia di regime patrimoniale dei coniugi al momento in cui è intervenuto l'atto. Se concluso prima delle nozze, l'accordo è valido se conforme alle disposizioni applicabili al momento del matrimonio. Un accordo in materia di legge applicabile è formalmente valido se soddisfa i requisiti di forma della legge dello Stato sul cui territorio è stato concluso o nel quale i coniugi risiedono abitualmente.

Nelle relazioni tra cittadini nordici vigono norme speciali previste dell'ordinanza su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La questione dei conflitti di legge riguardanti testamenti e successioni è disciplinata dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Le norme in materia di conflitti di legge contenute nel regolamento si applicano indipendentemente dall'esistenza di un collegamento internazionale con un determinato Stato membro o un altro Stato.

Tuttavia, per quanto concerne la validità di un testamento quanto alla forma, esistono disposizioni speciali nel capo 2, articolo 3 della *Lagen (2015:417) om arv i internationella situationer* (legge (2015:417) sulla successione nei casi internazionali), che recepisce nella normativa nazionale la convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie. Un testamento è considerato valido per quanto riguarda la forma se conforme alla legge del luogo in cui è stato redatto oppure del luogo di cui il testatore aveva la residenza abituale o era cittadino al momento della redazione del testamento o del decesso. Una disposizione testamentaria riguardante beni immobili è considerata valida quanto alla forma se conforme alla legge del luogo in cui si trovano i beni. Lo stesso vale per l'annullamento delle ultime volontà. L'annullamento è valido anche se conforme a una delle leggi in base ai cui termini il testamento era considerato valido sotto il profilo della forma.

3.8 Proprietà immobiliare

Nell'ambito del diritto di proprietà esistono norme scritte in materia di conflitti di legge solo per determinati casi riguardanti navi e aerei, strumenti finanziari e beni culturali sottratti illecitamente, nonché per talune situazioni disciplinate dalla convenzione nordica sul fallimento e dal regolamento sulle procedure di insolvenza.

Gli effetti in termini di diritto di proprietà, ad esempio dell'acquisto o dell'ipoteca di beni mobili o immobili, sono da determinare in conformità alla legislazione del paese in cui la proprietà è situata al momento dell'acquisto o dell'ipoteca. Tale legge determinerà la natura di eventuali diritti reali, il loro inizio e la loro fine, i requisiti formali da rispettare nonché i diritti che si possono opporre a terzi in forza del diritto reale.

Per quanto riguarda le garanzie straniere, la giurisprudenza stabilisce che, qualora al momento della costituzione della garanzia il venditore fosse stato a conoscenza del fatto che la proprietà sarebbe stata trasferita in Svezia (e che in Svezia la garanzia non fosse valida), egli avrebbe dovuto costituire al suo posto una garanzia conforme alle prescrizioni della legislazione svedese. Inoltre la garanzia straniera non produce effetti giuridici se è trascorso un certo periodo dal momento in cui il bene è stato trasferito in Svezia. Si ritiene che il creditore straniero aveva tempo sufficiente per ottenere una nuova garanzia o recuperare il suo credito.

3.9 Insolvenza

In un procedimento di fallimento svedese si applica la legislazione svedese sia al procedimento stesso che ad altre questioni pertinenti, ad esempio alle condizioni per istruire un procedimento.

Nei casi che interessano un altro paese nordico, la legge applicabile è determinata in base a disposizioni specifiche, basate sulla convenzione nordica in materia di insolvenza del 1933 e recepite nella legislazione svedese con una legge adottata nel 1981. Tuttavia, nei casi riguardanti la Finlandia si applica il regolamento sulle procedure di insolvenza (cfr. di seguito) mentre in quelli relativi all'Islanda norme contenute in una normativa precedente, risalente al 1934. In base alla norma generale della convenzione nordica in materia di insolvenza, una procedura di insolvenza in uno dei paesi contraenti interessa anche i beni del debitore situati in altri paesi contraenti. Aspetti quali il diritto del debitore di controllare i propri beni e di decidere cosa includere nella massa fallimentare sono in genere disciplinati dalla legge dello Stato della procedura di insolvenza.

Il regolamento sulle procedure di insolvenza prevede norme speciali applicabili a situazioni che riguardino altri Stati membri dell'UE.

Ultimo aggiornamento: 13/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.